



COMUNE DI AMEGLIA
(Provincia della Spezia)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 10 del 28/04/2025

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2 - DEFINIZIONI	4
Articolo 3 - I RIFIUTI URBANI DOPO IL D.LGS. 116/2020	7
Articolo 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	7
Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO	8
TITOLO II - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI.....	8
Articolo 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	8
Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI	9
Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI.....	10
Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO	11
Articolo 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICOSERVIZIO – RIFIUTI SPECIALI	11
Articolo 11 - BASE IMPONIBILE.....	12
TITOLO III – TARIFFE	13
Articolo 12 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	13
Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	14
Articolo 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	15
Articolo 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	16
Articolo 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	17
Articolo 17 - TARIFFA GIORNALIERA.....	17
Articolo 18 - FESTE, SAGRE PAESANE E MANIFESTAZIONI IN GENERE	18
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	18
Articolo 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	18
Articolo 20 - RIDUZIONI LEGATE ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE.....	19
Articolo 21 - RIDUZIONE PER CONFERIMENTO AI CDR - CENTRI DI RACCOLTA.....	19
Articolo 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	20
Articolo 23 - RIDUZIONE PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI.....	22
Articolo 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	22
Articolo 25 - AGEVOLAZIONI.....	23
Articolo 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	23

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI e CONTENZIOSO	24
Articolo 27 - DICHIARAZIONE TARI	24
Articolo 28 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	27
Articolo 29 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	27
Articolo 30 – VERSAMENTI I	29
Articolo 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	30
Articolo 32 - ACCERTAMENTO	30
Articolo 33 - RISCOSSIONE COATTIVA	31
Articolo 34 - SANZIONI	31
Articolo 35 - INTERESSI	31
Articolo 36- DILAZIONI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	31
Articolo 37 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	32
Articolo 38 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	33
Articolo 39 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE.....	33
Articolo 40 – CONTENZIOSO.....	34
Articolo 41- DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	34
Articolo 42 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	35

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Ameglia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, così come disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - i. I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroalimentari e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;

- ii. I rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, nonché i Rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.leg. 152/2006.
- iii. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- iv. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- v. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- vi. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- vii. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- viii. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- ix. i veicoli fuori uso.

I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. "rifiuto" ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera a), del dlgs 3 aprile 2006 152 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. "produttore di rifiuti": ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera f), del dlgs 3 aprile 2006 152 il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. "prevenzione": ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera m), del dlgs 3 aprile 2006 152 misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - I. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - II. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - III. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e. "conferimento": l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f. "gestione dei rifiuti": ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera n), del dlgs 3 aprile 2006 152 la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,

nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g. "Concessionario": il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h. "raccolta": , ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. "raccolta differenziata", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. "riciclaggio": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k. "spazzamento delle strade": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l. "auto compostaggio": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m. "compostaggio di comunità": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n. "rifiuti organici": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
- o. 152 rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p. "rifiuti alimentari": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. D bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- q. "utenza domestica": l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- r. "utenza non domestica": l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- s. "parte fissa della tariffa": è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- t. "parte variabile della tariffa": è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- u. "Centro di Raccolta", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile

- 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- v. "Centro del Riuso": locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - w. "preparazione per il riutilizzo": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - x. "riutilizzo": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità' per la quale erano stati concepiti;
 - y. "recupero": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - z. "Carta della Qualità"

Articolo 3 - I RIFIUTI URBANI DOPO IL D.LGS. 116/2020

1. Sono rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato L-Quater del D Lgs 116/2020 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, entro i limiti quantitativi previsti nel regolamento di gestione del servizio.

Articolo 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal nuovo D lgs 116/2020:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità oripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento
 - c) (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - d) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;
 - e) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. locali: le strutture stabilmente infisse al suolo anche parzialmente chiuse o chiudibili, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, destinate ad uno specifico utilizzo;
 - b. aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, gli specchi acquei oggetto di concessioni) e tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto, solido o liquido, di cui l'estensione stessa è composta.
 - c. utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;

- d. utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 - e. aree scoperte operative delle attività economiche: le aree ove si svolge attività economiche e la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi.
3. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
 4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, **costituisce** presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte se pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune **tra i** condomini.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano produzione di rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a. per le utenze domestiche:
 - (1) Solai, sottotetti, soppalchi, soffitte, ripostigli stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt. 1,50;
 - (2) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - (3) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o per i quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - (4) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, escluse le pertinenze (C2-C6), non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete e prive di arredi;

 - b. per le utenze non domestiche:
 - 1) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - 2) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - 3) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - 4) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - 5) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - 6) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - 7) i locali diversi dalle civili abitazioni privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete e nelle quali non si svolga attività comunicata al Registro delle imprese;
 - 8) le aree scoperte di transito o di manovra, non finalizzate allo stoccaggio/esposizione, degli autoveicoli all'interno del perimetro delle utenze non domestiche;
 - 9) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, riconosciuto dallo Stato, per la parte dei locali strettamente **connessa** all'esercizio del culto, come chiese, sacrestie e cori.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari, connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette al tributo (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari).
5. Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.
6. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art 27 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia agli atti abilitativi tale da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO – RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto delle aree di produzione di rifiuti speciali e della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi sia presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, adibite ai seguenti usi: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti

affetti da malattie infettive.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio e di rifiuti urbani, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, verrà applicata all'intera superficie a disposizione dell'attività una percentuale di abbattimento così definita:
 - a. ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi, strutture veterinarie: 10%;
 - b. strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 10%;
 - c. lavanderie a secco e tintorie non industriali: 10%;
 - d. officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 10%
 - e. elettrauto:10%;
 - f. caseifici e cantine vinicole: 10%;
 - g. macellerie e pescherie: 10%;
 - h. autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:10%;
 - i. officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 10%;
 - j. tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 10%;
 - k. laboratori fotografici o eliografici: 10%;
 - l. produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 10%;
 - m. lavorazione materie plastiche e vetroresine: 10%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

4. Per ottenere la esclusione di cui sopra si deve presentare la comunicazione di cui al successivo articolo 28.

1 Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

Articolo 11 - BASE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, come prevede l'art.1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla Tari sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. In ogni caso, sino alla compiuta attivazione delle procedure previste di cui ai precedenti commi, la superficie imponibile è data dalla superficie calpestabile ovvero dalla superficie dichiarata dal contribuente nella denuncia, anche se avvenuta in regime TARSU o TARES, e rilevabile dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
5. Solo ai fini dell'attività di accertamento e sino alla compiuta attivazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, il Comune, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, l'80% della superficie attualmente a catasto, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie D,E,F), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
8. Nelle darsene, rimessaggi, ormeggi od aree portuali la superficie tassabile è commisurata, oltre che ai locali ed aree occupati, alla superficie dei posti barca, intesi come parte occupata dello specchio acqueo in concessione ad uso di ormeggio, essendo le imbarcazioni produttive di rifiuti.
9. Per gli specchi acquee è considerata soggetta a tassazione il 60% della superficie liquida data in concessione ad uso ormeggio imbarcazioni di conseguenza, dei mq di superficie indicati in concessione, solo il 60% saranno considerati soggetti a

tassazione e quindi utilizzati quale base di calcolo della tariffa.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
4. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, di cui il Comune prende atto con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. Le tariffe per le utenze non domestiche sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (all. A) al presente regolamento. Per La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambecrescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti k_a e k_b , precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.
6. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe.
7. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel Piano Economico Finanziario, il Concessionario addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 25 litri o per il contenitore in uso per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri o per il contenitore in uso per le utenze non domestiche.
8. Nel caso in cui l'utente al quale è stata assegnata la sola tessera Ecocard effettui annualmente un numero di conferimenti minimi inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel Piano Economico Finanziario, il Concessionario addebita la quota puntuale relativa ai conferimenti minimi previsti per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai conferimenti minimi previsti per le utenze non domestiche.
9. Ad ogni posizione contributiva per le quali è previsto il conferimento esclusivo o opzionale presso le Isole Zonali, vengono assegnate 2 (due) tessere Ecocard; le eventuali richieste di tessere aggiuntive saranno soggette alle condizioni economiche previste dalla delibera tariffaria con il versamento anticipato tramite bollettino postale della quota richiesta prima del ritiro della card.
10. L'addebito relativo alle vuotature/conferimenti minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature/conferimenti eccedenti i minimi viene inserito nell'anno successivo
11. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
12. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
13. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto privi di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa considerando un solo componente.
14. Al fine della raccolta del rifiuto indifferenziato, l'utente è obbligato a ritirare e ad

usare esclusivamente i contenitori forniti dal Concessionario. È vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente; viene ammesso il conferimento del sacco presso l'Isola Zonale attraverso l'utilizzo dell'Ecocard.

15. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R.158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Concessionario, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Articolo 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono una diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione sono prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente

non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le utenze domestiche condotte o tenute a disposizione da persone con residenza anagrafica all'interno del Comune ma ad un diverso indirizzo si assume un numero di occupanti pari a **n. 3** unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (categorie C/6 e C/2) collegati ad una utenza abitativa sono considerati utenze domestiche accessorie e, in quanto tali, soggette solo alla quota fissa e non a quella variabile.
5. Si intendono "COLLEGATI" tutti gli immobili appartenenti alle categorie indicate al comma precedente ubicati ad una distanza dall'immobile principale non superiore a 200 metri sulla viabilità ordinaria.
6. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenza abitativa, sono considerate Utenze domestiche con **n. 1** unico occupante
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **n. 1** unità, nel caso in cui non ci siano altri residenti e/o occupanti e calcolando la sola quota fissa.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello derivante dall'aggiornamento delle certificazioni anagrafiche previsto annualmente o in seguito alla dichiarazione puntuale del contribuente.

Articolo 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono considerate a tutti gli effetti non domestiche tutte le utenze nelle quali viene svolta un'attività, sia essa imprenditoriale (con titolare di Partita Iva) che non imprenditoriale (senza Partita Iva); ciò in virtù del fatto che l'attività svolta, qualsiasi essa sia, a prescindere dalle agevolazioni fiscali di cui può godere, è comunque rivolta alla collettività e non all'uso personale. La tariffa applicabile è di regola distinta per attività commerciale prevalente ed unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili, su istanza documentata del contribuente, tariffe diversificate in corrispondenza della specifica tipologia d'uso delle diverse superfici che compongono l'immobile.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista

per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Sono altresì equiparate alle utenze non domestiche, specificatamente alla categoria "8 – Albergo senza ristorazione" le unità immobiliari occupate da "Comunità di Persone" che coabitano e che sono gestite ed organizzate a scopo economico.
8. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, se condotte da persone giuridiche, associazioni etc. o da soggetti diversi, privi nel comune di utenza abitativa, sono considerate Utenze non domestiche e pertanto inserite nella categoria 3 - autorimesse e magazzini senza vendita diretta.

Articolo 17 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di usopubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
7. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per le occupazioni medesime.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 18- FESTE, SAGRE PAESANE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

1. Chiunque occupi in via temporanea ed occasionale Aree Pubbliche o Private per lo svolgimento di feste e manifestazioni in genere, è tenuto a richiedere un contratto dedicato al Concessionario del ciclo integrato dei rifiuti.

TITOLO IV – RIDUZIONI E

AGEVOLAZIONI Articolo 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE

DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. Tale riduzione, nella misura del 50% della quota variabile del tributo, è subordinata all'iscrizione del contribuente all'Albo dei Compostatori tenuto presso l'Ufficio Ambiente del Comune. Copia di tale Albo sarà trasmessa dal Comune ai gestori del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di predisposizione ed emissione delle bollette TARI
3. Con l'iscrizione all'albo, il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. La predetta riduzione verrà calcolata ed applicata a far data dall'iscrizione all'albo e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Alle utenze domestiche *con* soggetti anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari si applica una riduzione sul totale della tariffa. Tale riduzione, nella misura del 50% sul totale della tariffa, è subordinata ad apposita comunicazione e relativa documentazione che attesti le suddette condizioni.

Articolo 20 - RIDUZIONI LEGATE ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà.
2. Alle utenze domestiche con soggetti residenti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL 5 della Spezia, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Concessionario di richiesta mediante modulo predisposto dal Concessionario entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il concessionario/ comune si riserva di effettuare i controlli.
3. Alle utenze domestiche residenti con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
4. Alle utenze domestiche residenti con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa

presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare. L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Concessionario di richiesta mediante modulo predisposto dall'ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il concessionario/ comune si riserva di effettuare i controlli.

Articolo 21 - RIDUZIONE PER CONFERIMENTO AI CDR - CENTRI DI RACCOLTA

1. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze possono essere previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:
 - a) Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera Ecocard la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti
 - b) Il sistema informatizzato registra ogni accesso avvenuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di conferimento ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto da applicare sull'avviso di pagamento Tari dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
 - c) I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono:

CER	Descrizione rifiuto (Decisione Commissione Europea del 18.12.2014 - 2014/955/UE)	Descrizione breve	Unità misura
150101	imballaggi in carta e cartone	carta e cartone	Kg
150102	imballaggi in plastica	polietilene	Kg
150103	imballaggi in legno		Kg
150106	imballaggi in materiali misti	Imballaggi in materiali misti, multimateriale	Kg
150107	imballaggi in vetro		Kg
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Flaconi vuoti infiammabili, T o X, contaminati	Kg
160216	componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Fusore di stampa, unità Duplex, tamburo di stampa, rullini presa carta, hard disk, schede elettroniche. Vaschetta recupero toner.	kg
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		kg
160505	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504		kg
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 0170902 e 170903	detriti edili - inerti	kg
200101	carta e cartone	carta e cartone	kg
200102	vetro	vetro	kg
200108	rifiuti organici	organico	kg
200117*	prodotti fotochimici		kg
200119*	pesticidi		kg

200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	lampadine (escluse a incandescenza e alogene) - neon	kg
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	frigoriferi e condizionatori	kg

2. Per la determinazione degli sconti da riconoscere alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà definito annualmente con delibera di Giunta Comunale per ogni tipologia di materiale conferito:
 - a) Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
 - b) La scontistica viene cumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più periodi d'imposta.
 - c) Lo sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Articolo 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive ossia adibite ad uso stagionale o non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare è applicata una riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa.
2. In ogni caso la predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del Concessionario pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
4. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
5. La riduzione di cui al comma 3 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune, unitamente a specifica dichiarazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del Concessionario pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
6. La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

Kg riciclati* valore % massimo sconto /100

% Sconto =

Kg Teorici

Dove:

Kg riciclati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
% Sconto QV	% di sconto sulla quota variabile riconosciuta

La comunicazione dovrà essere rinnovata ogni anno alle condizioni riportate dall' Art. 28comma 5.

7. La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta sumodello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione riciclo
8. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle previste dall'art. 10, del presente regolamento.
9. In attuazione dell'art. 1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
10. La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.
11. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto Concessionario, a pena di decadenza, entro 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al Concessionario, che potrà effettuare opportuni controlli.

Articolo 23 - RIDUZIONE PER AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati

- diversi dal Concessionario del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Concessionario del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni come previsto dall'art.238 comma 10 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
 4. Non è possibile essere reintegrati nel servizio anticipatamente

Articolo 24 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è previsto il servizio, la TARI è ridotta del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come previsto dall'art. 1 comma 657 della Legge 147 del 27/12/2013.

Le utenze interessate ubicate nella zona dei "Bozi Marini" e della "Concara", la cui raccolta non è effettuata "porta a porta" ma avviene in punti di prossimità situati ad oltre 800 metri dall'abitazione (esclusi i percorsi su proprietà privata), viene concessa una riduzione pari al 25% sul totale del tributo. Ulteriori situazioni di questo tipo ma ubicate in luoghi diversi da quelli sopracitati, dovranno, su richiesta del contribuente, essere certificate dall'Ufficio Ambiente e comunicate all'Ufficio Tributi.

Alle utenze ubicate nelle zone in cui la cui raccolta non è effettuata "porta a porta" ma avviene in punti di prossimità situati ad oltre 800 metri dall'abitazione (esclusi i percorsi su proprietà privata), viene concessa una riduzione pari al 25% sul totale del tributo. La riduzione verrà applicata su richiesta del contribuente, dovrà essere certificata dall'Ufficio Ambiente e comunicata all'Ufficio Tributi.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La mancanza del servizio per le motivazioni di cui sopra, deve perdurare da almeno 30 giorni.

Articolo 25- AGEVOLAZIONI

1. Nell'ambito del piano tariffario approvato annualmente, l'Amministrazione Comunale può introdurre agevolazioni che comportino riduzioni o esenzioni, la cui copertura avviene attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e precisamente:
 - a) È stabilita l'esenzione totale o parziale del Tributo per contribuenti con indicatore Nuovo ISEE definito con apposita delibera annuale. Per usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare richiesta annualmente entro la data prevista dal bando.
 - b) È concessa una riduzione pari al 30 % sul totale del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di togliere dai loro locali le slot machine esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne la cui categoria tariffaria rientri in quelle di seguito indicate:
 - i. Categoria 14 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.)

- ii. Categoria 24 (Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.)
- iii. Per usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo domanda presso il Concessionario.
- c) È concessa una riduzione pari al 30 % del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività continuativa di vicinato (negozi di alimentari) per 12 mesi l'anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello. La riduzione viene concessa d'ufficio in base all'ubicazione dell'attività.
- d) Riduzione sul totale del Tributo da applicare alle utenze domestiche al fine di agevolare le famiglie numerose come da seguente specifica:
 - i. 25% di riduzione alla Categoria 1.5 (uso domestico – 5 componenti)
 - ii. 30% di riduzione alla Categoria 1.6 (uso domestico – 6 componenti)

La riduzione viene concessa d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche.

In caso di situazioni eccezionali e/o emergenziali, come, a titolo di esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid 19, alle utenze, siano domestiche che non, potranno essere riconosciute agevolazioni/riduzioni delle tariffe praticate. Ciò avverrà per le utenze non domestiche qualora abbiano avuto sospensione/riduzione delle attività a seguito di provvedimenti normativi e/o amministrativi emanati per far fronte a tali situazioni eccezionali. Le riduzioni/agevolazioni saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 26- CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. In caso di applicazione di più riduzioni o agevolazioni che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione e non agiscono sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato.
2. In nessun caso, la somma di più riduzioni ed agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 60% della tassa dovuta.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI e CONTENZIOSO

Articolo 27 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione al Concessionario entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ovvero da quando:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree

assoggettabili al tributo;

- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022.

- 3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di *soggetti residenti*, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei componenti, ivi inclusi i componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
 - b) per le utenze di *soggetti non residenti*, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
 - d) l'ubicazione, specificando i dati catastali, il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la destinazione d'uso dei singoli locali.
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g) la sussistenza, o il venir meno, dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività prevalente, sede legale);
 - b) Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
 - c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g) la sussistenza, o il venir meno, dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 6. L'obbligo di dichiarazione grava su residenti, occupanti, detentori o possessori, con

vincoli di solidarietà e la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico nella sede del concessionario sita del Comune di Ameglia o a mezzo posta con raccomandata a/r indirizzata al concessionario, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC o, infine, se disponibile tramite lo sportello online.
8. Il modello di dichiarazione predisposto dal Concessionario riporta il link che rimanda al sito del Gestore (<https://www.speziarisorse.it/comuni/ameglia/tari/>) dove sono riportate le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.
9. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Concessionario rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Concessionario comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Concessionario, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
10. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementiche determinano l'applicazione della Tariffa.
11. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

12. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al concessionario nei termini di cui al comma 2, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
13. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
14. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione secondo quanto previsto dal comma 5 e 6 del presente articolo.
15. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
16. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 16 e 17, il Concessionario invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 15.
17. In deroga a quanto disposto dal comma 18, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
18. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento dell'avviso di pagamento ordinario.
19. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
20. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

Articolo 28 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo, esclusioni o agevolazioni devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che le giustifica e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
2. Per le utenze non domestiche e le utenze domestiche ad uso abitativo, relative ad immobili non utilizzati, privi di mobilio e con utenze dei servizi a rete NON attive, le comunicazioni già presentate hanno validità fino a successiva comunicazione.
3. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'articolo 10 nonché l'esenzione di superfici

determinate ai sensi dell'art. 4 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e la tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice EER.

4. È facoltà del Comune effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e - ove fosse riscontrata la non produzione di rifiuti speciali - sarà disposta la decadenza dal beneficio.
5. L'applicazione della riduzione di cui all'articolo 22 comma 3 è consentita a condizione che gli interessati presentino, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Concessionario, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La somma corrispondente alla tariffa pagata sulla quantità di rifiuti avviati al riciclo sarà rimborsata o compensata all'atto dei successivi pagamenti.
6. L'agevolazione prevista all'articolo 8 comma 2 lettera b (3) è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Concessionario, contenente:
 - a. i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b. l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c. la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.
7. Le richieste di cui al punto 6 verranno verificate dal concessionario e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

Articolo 29 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 23 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Concessionario e all'ufficio ambiente del Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. La comunicazione di uscita dal servizio pubblico avrà valore per 2 anni. Alla scadenza dei 2 anni e in assenza di una nuova comunicazione si intende rinnovata l'esclusione dal servizio pubblico.
5. L'ufficio ambiente del Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2,

provvederà al distacco dal servizio pubblico.

6. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare i quantitativi dei rifiutiurbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente – tramite PEC o altro strumento telematico, in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati – almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Concessionario medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Concessionario comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Concessionario provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
9. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Concessionario mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

Articolo 30 VERSAMENTI

1. Il versamento del tributo avviene secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 e dall'art. 2 bis del Decreto-legge n. 193/2016, convertito dalla legge n. 215/2016. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - Mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n.241 (F24);
 - Attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPA).
2. Il tributo viene liquidato in 4 rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le cui scadenze sono di norma il 30 giugno 31 luglio, 31 ottobre e 5 dicembre. E' possibile effettuare il versamento in un'unica rata con scadenza il 30 giugno
3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00, salvo quanto previsto dall'art.17. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Il contribuente che non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è soggetto ad accertamento.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo o nel primo avviso di pagamento utile
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione con applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora e alle spese di notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' possibile applicare quanto previsto dal presente regolamento in tema di rateazione.

Articolo 31- FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta

rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 32 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o infedele dichiarazione da parte dei contribuenti inadempienti è soggetta all'attività di accertamento.
2. il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. L'Avviso di Accertamento per omesso o insufficiente pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, l'applicazione le sanzioni per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora. Oltre il sessantunesimo giorno dalla ricezione si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione come previsto dal successivo articolo 36, oltre agli interessi di cui all'articolo 35.

Articolo 33 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 34- SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, il Comune, anche tramite il Concessionario, applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 33 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 35 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, sulle rateizzazioni e sui rimborsi si applicano gli interessi di mora computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36- DILAZIONI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il comune può disporre, su richiesta dell'interessato in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la dilazione del versamento dovuto a seguito della notifica degli avvisi di accertamento per il tributo di cui al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'entità dell'entrata per importi risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'art 1 della legge 160/2019 relativi ai tributi comunali comprensivi di interessi e sanzioni, sia pari o superiore a Euro 100,00, può essere concessa una dilazione, purchè l'importo di ogni singola rata non sia inferiore a 50 €, del pagamento secondo il seguente schema di riferimento

Fascia di importo	Numero delle rate concedibili
Da €. 100,01 a €. 500,00	Fino a 4 rate mensili,
Da €. 500,01 a €. 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili
Oltre €. 6.000,01	Almeno 36 rate mensili

3. In caso di contribuenti beneficiari di altra rateizzazione ancora in corso, sarà possibile concedere un'ulteriore rateizzazione solo se in regola con i versamenti delle rate preesistenti.
4. Sta al funzionario responsabile stabilire il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito di cui al comma 1, e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
5. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio competente.
6. Per importi fino a 20.000 euro è sufficiente presentare autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di stato temporaneo di difficoltà sia per persone fisiche che per attività economiche.
7. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.
8. Qualora venga richiesta, ai sensi del precedente comma 2 la rateazione di un importo superiore

ad € 50.000,00, la concessione di tale rateizzazione è subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa

9. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo del doppio delle rate mensili (massimo di 72 rate), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato d'interimanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
11. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento esecutivi
12. La rateizzazione è concessa con apposito atto motivato del funzionario responsabile del tributo.
13. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
14. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
15. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione: il contribuente decade automaticamente dalla rateazione; l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato. Il sollecito deve essere effettuato dopo il mancato pagamento della seconda rata
16. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza se attivata dall'ente, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
17. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo

Articolo 37 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi di pagamento periodici. Nel caso in cui tale compensazione non sia possibile il Concessionario ne darà idonea comunicazione al Comune che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso entro centottanta giorni solari dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 17, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.
4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo

addebitato, si applica quanto previsto dall'art.39 del presente regolamento.

5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 38 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12,00 euro, mentre per il tributo giornaliero per somme inferiori a 2,50 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 39 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE

1. Il contribuente può presentare al Concessionario, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. Il Concessionario predispone specifica modulistica, disponibile e scaricabile nel sito web del Concessionario. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Concessionario invia, una motivata risposta scritta, entro 30 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della richiesta, di norma con posta elettronica. Nella risposta il Concessionario indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che si intende porre in essere;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, già pagati o per il quale è stata richiesta la rateizzazione, la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

4. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile⁴. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
5. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 40 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 41- DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 42– ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.
-

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche, sono suddivise nelle seguenti categorie

CAT	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato e beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzioni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amgurgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagolio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentare
30	Discoteche, night club